FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 2

Il premio di rinnovo previsto dal precedente art. 1 sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e corrisposto all'atto del rinnovo, salvo la facolta' per il Ministro medesimo di assegnare una quota parte di esso mediante estrazione a sorte da effettuarsi non oltre sei mesi dopo la chiusura delle operazioni. All'atto del rinnovo sara' altresi' regolato in via anticipata il conguaglio degli interessi fra i buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 ed i nuovi buoni.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it